



STATUTO
ASSOCIAZIONE ALDERAAN
ENTE DEL TERZO SETTORE

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

1. È costituita un'associazione denominata ALDERAAN ETS ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 (d'ora innanzi CTS) e successive modificazioni e integrazioni che nel prosieguo del presente atto è indicata con il termine Associazione.
2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.
3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede legale in Isernia (IS), Via Giovanni XXIII n. 109, ma potrà avere sedi secondarie presso le quali svolgere le proprie attività istituzionali in altri luoghi. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
2. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 3 – SCOPO

1. L'Associazione non ha fini di lucro.
2. L'Associazione ha per scopo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, educative, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, elencate nel successivo art. 4.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 3, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;



- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
2. L'associazione opera nei settori dell'accoglienza e dell'orientamento delle persone svantaggiate, sia italiane che straniere, svolgendo le seguenti attività di utilità sociale:
- promuovere il reinserimento sociale delle persone vulnerabili, contribuendo quindi all'inclusione sociale e lavorativa di soggetti vulnerabili attraverso azioni finalizzate a sviluppare le risorse interne dell'individuo;
 - offrire occasioni d'incontro e di scambio tra persone di provenienze culturali diverse;
 - promuovere e gestire forme di servizi, siano essi servizi residenziali o semiresidenziali ovvero servizi domiciliari anche integrati con figure socio-sanitarie e sanitarie, a favore di tutte le vulnerabilità, come ad esempio: anziani, disabili, donne vittime di violenza, malati psichiatrici,

minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale (ex detenuti, stranieri/immigrati, malati di aids e altri) e soggetti deboli;

- promuovere e gestire forme di servizi a favore di persone che presentano diverse forme di dipendenza (droghe, alcool, gioco ed altre); promuovere e gestire forme di servizi sociali rivolti alla prima infanzia e in sostegno alla famiglia (quali asili nido e simili, scuole materne);
- promuovere e gestire corsi di formazione volti all'avviamento lavorativo dei soggetti fragili;
- educare all'inserimento sociale e lavorativo le persone svantaggiate, mediante attività che permettano la concreta realizzazione del diritto al lavoro, all'abitazione (case famiglia, comunità alloggio), alla partecipazione al processo sociale ed economico;
- gestire attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi, con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche, all'interno delle diverse forme di servizi sociali, residenziali o semiresidenziali, rivolte ad anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale, e finalizzate (le attività produttive e commerciali) all'avviamento e/o all'inserimento lavorativo o al mantenimento di un elevato livello di benessere psico-fisico;
- programmare e gestire percorsi terapeutici e riabilitativi anche di valenza sanitaria e socio-sanitaria;
- programmare e gestire forme di servizio socio-sanitario rivolte ai bisogni emergenti all'interno della società;
- promuovere, progettare e gestire strutture e servizi di accoglienza residenziale anche mediante convenzioni tra pubblico e privato;
- accogliere e sostenere le comunità di stranieri nel perseguimento delle loro finalità;
- contribuire all'orientamento sul territorio delle persone svantaggiate, promuovendo le risorse che il territorio stesso offre in un'ottica di partecipazione attiva alla vita della comunità;
- promuovere attività innovative nel campo dell'economia sociale;
- progettare, realizzare e partecipare a studi, ricerche e pubblicazioni in ambito psicologico e sociale;
- incentivare l'orientamento al lavoro, alla formazione e all'apprendimento, indirizzati a cittadini italiani e stranieri, anche attraverso corsi di formazione autoprodotti o all'adesione a bandi europei, nazionali, regionali, provinciali, comunali;



- ideare e realizzare campagne d'informazione e sensibilizzare sui temi del benessere psicologico e sociale;
- partecipare e gestire a bandi e iniziative europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali rivolti a soggetti svantaggiati e non;
- contribuire a creare una vita sociale più giusta e partecipata con particolare riferimento alla multiculturalità;
- incoraggiare l'apprendimento della lingua italiana per acquisire opportunità relazionali e lavorative;
- lavorare alla prevenzione delle discriminazioni.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione, e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 Maggio 2021, n. 107.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Enti aventi finalità analoghe alle proprie.

L'Associazione potrà aderire a reti associative di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. Con l'adesione, l'associazione accetta per sé e per i propri associati - di conformarsi alle norme e alle direttive delle reti associative, nel rispetto delle prescrizioni del CTS.

L'Associazione costituita per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, sopra indicate, può avvalersi dell'attività di lavoratori dipendenti e di volontari.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 8 del CTS.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, "Associato" o, al plurale, "Associati") i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa vigente, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

- 
2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro - nel rispetto dei limiti prescritti dall'articolo 4 del CTS - che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
 3. Sono associati ordinari coloro che partecipano alle attività organizzate dalla Associazione previa iscrizione alla stessa. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
 4. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
 5. L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.
 6. Il consiglio direttivo deve entro novanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
 7. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
 8. Gli aspiranti associati, diversi dalle persone fisiche, dovranno presentare domanda di ammissione firmata dal proprio rappresentante legale.
 9. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dagli esercenti la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
 10. La qualifica di associato è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.
 11. La qualifica di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione/scioglimento o per altre cause di cessazione previste dalla normativa.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
2. All'associato è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo del divieto di assoggettamento dell'Ente al controllo, alla direzione e al coordinamento da parte



dei soggetti esclusi. La qualifica di associato dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

3. Tutti gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. L'associato ha diritto di ottenere estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'Associazione. Gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte del socio o dei soci, consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.
4. Gli associati hanno il dovere di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

1. La qualifica di associato non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
 - per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata;
 - per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale o che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato;
 - morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.
2. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea



ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale cessa la sua qualifica di associato.

ARTICOLO 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del d. Lgs. 117/2017;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del d. Lgs. 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 9 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo della Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni Associato in regola con i requisiti richiesti ha diritto ad un solo voto in assemblea.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

- 
4. Potranno prendere parte alle assemblee della Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
 5. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
 6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.
 7. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
 8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
 9. Le Assemblee si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
 10. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 10 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto, come sopra indicato.
2. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per le modifiche statutarie, occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

- 
5. La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

ARTICOLO 11 - SVOLGIMENTO ASSEMBLEA

1. La convocazione dell'Assemblea avverrà almeno 8 (otto) giorni prima, mediante comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché:
 - eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo;
 - nominare l'organo di controllo ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno e ne dispone la revoca;
 - nominare il revisore legale ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno e ne dispone la revoca;
 - deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, o di radiazione di un socio, consentendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 - SVOLGIMENTO ASSEMBLEA MODIFICHE STATUTARIE



1. Con riferimento alle materie di seguito indicate, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'incontro, mediante comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:
 - approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
 - scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri. Il Consiglio Direttivo, se non dispone direttamente l'assemblea, nel proprio ambito nomina il Presidente, il o i Vice Presidente e il Segretario. La rappresentanza della Associazione spetta al Presidente del consiglio direttivo.
2. La nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è riservata all'Assemblea nel rispetto tassativo del divieto di controllo di direzione e di coordinamento da parte di soggetti esclusi di cui all'articolo 4 comma 2 del CTS; in particolare in ossequio all'articolo 4, comma 2, del CTS sopra citato, e della Nota Circolare N. 2243 del 4 marzo 2020 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli associati esclusi ai sensi della normativa richiamata non possono esprimere, né individualmente né congiuntamente, la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione.
3. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della Associazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
6. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un



verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

8. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ARTICOLO 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;



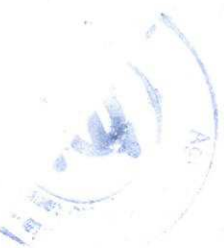
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
2. In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente più anziano.
3. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
 - h) attribuisce, ove sia necessario ed opportuno, l'esercizio della rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente anziano fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.

- 
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Associazione può nominare l'organo di controllo, il collegio sindacale o il revisore o il sindaco unico nei casi consentiti dalla legge.
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.
Nei casi previsti dal primo e terzo comma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 la nomina del revisore legale è obbligatoria.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

5. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

6. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 - VOLONTARI



1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 19 - BILANCIO

1. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare.
2. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Associazione lo richiedano.
3. Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
4. Se l'Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
5. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.
6. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 20 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 21 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- f) raccolte pubbliche di fondi
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

ARTICOLO 22 - IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
4. Il patrimonio può essere incrementato mediante:
 - a. eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - b. contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
 - c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- 
- d. per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione;
 - e. per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.
 6. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
 7. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

ARTICOLO 23 – RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.
2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa vigente.
3. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.
4. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa vigente; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il



versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 24 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

ARTICOLO 25 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci.
2. L'assemblea che dispone lo scioglimento dell'associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previa delibera dell'Assemblea degli Associati e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 26 - NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 e successive modificazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili e le Leggi speciali in materia.

Isernia, 12 dicembre 2022



Antanella De Lello